

**GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI DEL
COMUNE DI CESATE**

ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER GLI STRANIERI DISCENDENTI DA CITTADINI ITALIANI

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis (cioè per nascita da un genitore italiano), riguarda i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero, nel caso in cui la trasmissione della cittadinanza non si sia mai interrotta a causa della naturalizzazione straniera del genitore prima della nascita del figlio.

La richiesta di riconoscimento deve essere presentata all'ufficio competente del luogo dove l'interessato/a ha la dimora abituale, cioè dove vive in forma stabile e prevalente (ossia per la maggior parte del tempo).

Quando l'interessato/a vive all'estero, la domanda dovrà essere presentata al Consolato italiano competente per quel territorio. Nel caso invece in cui la dimora abituale sia in Italia, la competenza sarà del Sindaco del Comune italiano di dimora. In quest'ultimo caso, la persona dovrà essere iscritta nell'Anagrafe della Popolazione Residente di cui all'art. 3 D.P.R. 223/1989.

Pertanto, un Comune italiano potrà essere competente soltanto qualora l'interessato/a si sia trasferito/a lì di fatto ed intenda abitarci in forma durevole; una vacanza, anche di qualche mese, non è sufficiente al trasferimento della dimora abituale, perché mancherebbe perfino l'intenzione di stabilirsi in quella località.

ALCUNE PREMESSE DOVEROSE

Per agevolare l'istruttoria del procedimento si invita sempre l'interessato/a, che dovrà comunque essere stabilmente presente sul territorio per la verifica della dimora abituale, a presentarsi personalmente allo sportello previo appuntamento, per l'esame della documentazione.

Si precisa che non è necessaria l'intermediazione di terzi soggetti (agenzie di rappresentanza, avvocati, procuratori...) ed il procedimento nella sua interezza può essere gestito dall'interessato/a.

Per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis **non è possibile:**

- **l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora**, in quanto il requisito indispensabile per stabilire la competenza del Comune italiano è che vi insista la dimora abituale dell'interessato, come specificato dalla Circolare k.28.1 del 1991. Non è da ritenersi sufficiente, perciò, una semplice domiciliazione sul territorio;
- **l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea**, dato che è una posizione antitetica alla dimora abituale richiesta dalla Circolare k.28.1 del 1991, che fa riferimento alle persone residenti ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 223/1989. In questo registro, infatti, sono inserite solo le persone che non hanno fissato la residenza nel Comune.

FASI DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA

1. VERIFICA PRELIMINARE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il/la richiedente lo status di cittadino/a italiano/a dovrà fissare un appuntamento per la consegna della documentazione necessaria all'Ufficio Immigrazioni del servizio anagrafe inviando una mail all'indirizzo e-mail: demografici@comune.cesate.mi.it

Nella mail dovranno essere indicati i seguenti dati:

- come oggetto *"richiesta di appuntamento per residenza cittadinanza italiana iure sanguinis"*
- cognome e nome, data e luogo di nascita del/della richiedente cittadinanza
- un recapito telefonico

Il/la richiedente dovrà presentarsi presso lo sportello dell' Anagrafe , nel giorno e ora indicati nell'appuntamento con la seguente documentazione:

1. **L'albero genealogico del/della richiedente**, scaricabile dalla sezione "Documenti" di questa pagina, integralmente compilato a partire dai dati del capostipite di riferimento per la cittadinanza, con indicazione dell'anno di emigrazione dell'avo;
2. **L'estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero**. Se l'avo è nato prima della istituzione degli uffici di stato civile e, quindi, non è possibile avere il suo

atto di nascita, l'interessato/a deve presentare il certificato di battesimo rilasciato dalla parrocchia, autenticato dalla Curia Vescovile competente;

3. **Gli atti di nascita**, relativi al/alla richiedente e a tutti i suoi ascendenti;

4. **Gli atti di matrimonio**, dell'avo emigrato e di tutti i discendenti, compresi i genitori del richiedente;

5. **Il certificato rilasciato dall'autorità dello Stato estero che attesta la non naturalizzazione straniera dell'avo emigrato o la data dell'eventuale naturalizzazione**;

6. **L'atto di morte dell'avo emigrato** che sia nato prima della costituzione del Regno d'Italia o dell'annessione successiva al Regno di altri territori. Si precisa che il Regno d'Italia fu costituito il 17/03/1861. Il Veneto entrò a farne parte nel 1866, ed il Friuli-Venezia Giulia dal 16/07/1920. Gli uffici di stato civile sono stati costituiti nel Regno dal primo gennaio 1866, mentre nel Veneto dal 01/09/1871 e nel Friuli-Venezia Giulia e in Trentino dal 01/09/1924.

Se l'avo trasferitosi all'estero è nato prima della costituzione del Regno d'Italia, occorre verificare la data della sua morte, che deve essere avvenuta successivamente alla data predetta.

INDICAZIONI SUGLI ATTI da presentare:

Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte devono essere in forma integrale (testo completo), con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti e correttamente ordinati. I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Ambasciata/Consolato italiano competente nel luogo di rilascio. Per alcuni Paesi stranieri vige la Convenzione dell'Aja 5.10.1961, che esenta gli atti dalla legalizzazione, sostituendola con l'Apostille (ad es. Argentina, Australia, Brasile, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela). Se il richiedente/la richiedente intende far rettificare gli atti dall'autorità amministrativa e/o giudiziaria, o se gli atti sono già stati oggetto di rettifica da parte della competente autorità straniera, l'interessato/a dovrà produrre anche i relativi provvedimenti di correzione. Anch'essi dovranno essere legalizzati o apostillati e tradotti secondo le disposizioni summenzionate.

Per gli atti depositati in altri Comuni italiani da parte di familiari e relativi ad altro procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, deve essere espressamente indicato nell'albero genealogico o in apposita certificazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato) il Comune depositario dell'atto al fine

dell'acquisizione d'ufficio. Solo dopo aver visionato gli atti in questione potrà essere dato riscontro sulla validità di tale documento al fine della pratica che si intende istruire presso il Comune di Padova (N.B: non potranno essere acquisite copie conformi di copie di atti).

2. ISCRIZIONE ANAGRAFICA

L'ufficio anagrafe, verificata l'idoneità documentale, contatterà l'interessato/a per fissare un secondo appuntamento per la formalizzazione della richiesta di iscrizione anagrafica.

La documentazione per l'iscrizione anagrafica è composta da:

- **Il modulo di dichiarazione di residenza**, scaricabile dalla sezione "Link" di questa pagina, integralmente compilato e sottoscritto;
- **originale e fotocopia del passaporto in corso di validità** (i dati contenuti nel passaporto devono corrispondere esattamente ai dati contenuti nel permesso di soggiorno);
- **originale e fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità** oppure del permesso di soggiorno scaduto accompagnato dalle ricevute di richiesta del rinnovo (bollettino di pagamento, assicurata e convocazione in Questura).

Documentazione da presentare in assenza di permesso di soggiorno

La Circolare del Ministero dell'Interno D.A.I.T. 13.6.2007 n. 32 prevede un'importante agevolazione per l'iscrizione anagrafica condizionata al riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana. Al posto del permesso di soggiorno, infatti, è sufficiente esibire una dichiarazione di presenza. Le modalità per effettuarla sono le seguenti:

1. stranieri che non provengono dall'Area Schengen: all'Autorità di frontiera, che apporrà il timbro uniforme Schengen sul passaporto;
2. stranieri che provengono dall'Area Schengen:
 - alla locale Questura, entro otto giorni dall'ingresso in Italia. La copia deve essere conservata ed esibita a richiesta;
 - dall'albergatore (se la persona soggiorna in una struttura ricettiva), che dovrà farla sottoscrivere all'interessato/a. La copia, consegnata al cliente, deve essere conservata ed esibita a richiesta.

Se il/la richiedente cittadinanza italiana vuole chiedere l'iscrizione anagrafica prima del rilascio del permesso di soggiorno, dovrà dimostrare, in via preliminare, di avere diritto a questa agevolazione; in altre parole, dovrà:

produrre all'ufficio Anagrafe, ancora prima della richiesta formale di residenza, la documentazione prevista per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

ATTENZIONE. Decorsi 90 giorni dall'ingresso nell'area Shengen (o entro il minor termine previsto dal visto d'ingresso), il cittadino straniero/la cittadina straniera dovrà richiedere, se non ne è già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana recandosi presso la Questura di Milano. Alla scadenza del visto, infatti, il cittadino straniero sprovvisto di permesso di soggiorno diventa irregolare sul territorio italiano e, qualora avesse già ottenuto l'iscrizione anagrafica, è soggetto al procedimento di cancellazione previsto dall'art. 11, c.1, lett. c u.p. del d.P.R. 223/1989.

- **fotocopia del codice fiscale;**
- **originale e fotocopia della documentazione che dimostri la disponibilità dell'alloggio.** Per agevolare l'attività istruttoria, si chiede di allegare, ad esempio: il contratto di locazione, il contratto di comodato o l'atto di proprietà debitamente registrati ed, in caso di alloggio Erp, il verbale di assegnazione o il contratto di locazione o l'autorizzazione all'ospitalità temporanea. In mancanza di contratto formale, si invita comunque a produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilata e sottoscritta dal proprietario dell'alloggio, che si dimostra informato della richiesta di residenza, accompagnata da copia del documento d'identità di quest'ultimo. È sempre necessario compilare in forma completa e corretta le parti del modulo di dichiarazione di residenza relative all'occupazione legittima dell'abitazione.

Tutta la documentazione deve essere esibita in originale ed in copia. Non si effettuano fotocopie. Le copie, già pronte al momento della consegna della richiesta, verranno trattenute dal personale dell'ufficio.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del D.P.R. 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.